



CORTE DEI CONTI

**COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE
PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

composto dai magistrati

Massimiliano Minerva	Presidente
Rosa Francaviglia	Consigliere
Paola Briguori	Consigliere
Alessandro Forlani	Consigliere
Adriano Gribaudo	Consigliere
Maria Cristina Razzano	Consigliere relatore
Giuseppina Veccia	Consigliere
Anna Peta	Pr. Referendario
Daniela D'Amaro	Pr. Referendario

nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 1, co. 12 *quinquies* lett. b) del D.L. n. 44/2023, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 37/SSRRCO/INPR/2023, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2024", ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 cit;

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 1/2024/CCC del 18 gennaio 2024, con la quale è stata approvata la "*Programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante per l'anno 2024*";

VISTO il decreto presidenziale n. 2/2024 del 22.1.2024, con il quale è stata assegnata al Cons. Maria Cristina Razzano l'istruttoria relativa al "*Piano strategico ZES unica*";

VISTE la nota prot. n. 439 del 24.4.2024, con cui sono state chieste le prime informazioni la Struttura di Missione ZES unica - d'ora in poi, anche, "Struttura" - in qualità di Autorità di Gestione del Piano strategico Zes unica;

VISTA la nota di riscontro trasmessa dalla Struttura di Missione n. 1304 del 15.5.2024;

SENTITI i rappresentanti della Struttura di missione, convocati in riunione preliminare tenutasi in data 9.4.2024;

VISTA la relazione istruttoria n.886 trasmessa del 19.9.2024 alla Struttura di Missione, onde consentire alla stessa, ai fini del contraddittorio, di produrre osservazioni nel termine di 7 giorni, ivi assegnato;

VISTA la nota di riscontro trasmessa dalla Struttura di Missione n. 956 del 1.10.2024;

VISTA la relazione conclusiva di deferimento al Collegio nota Prot. n. 1035 del 14.10.2024, a firma del Cons. Maria Cristina Razzano;

VISTA l'ordinanza n. 12 del 17.10.2024 e s.m.i., con cui il Presidente del Collegio del controllo concomitante ha convocato il collegio per l'adunanza del 22.10.2024, al fine della deliberazione in argomento;

UDITO, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024, il relatore Cons. Maria Cristina Razzano.

RITENUTO IN FATTO

1. Premessa

Con deliberazione n. 1/2024/CCC il Collegio del controllo concomitante, presso la Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, ha approvato la Programmazione per l'anno 2024 nel cui ambito è stato inserito, quale oggetto di esame del Collegio, il "*Piano strategico ZES unica*" che vede, quale Autorità di Gestione, la Struttura di missione ZES (d'ora in poi, anche, "*Struttura*") istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Con decreto presidenziale n. 2/2024 del 22.1.2024, è stata assegnata al Magistrato relatore, per l'esercizio delle funzioni del controllo concomitante, l'istruttoria relativa al progetto suddetto.

Il predetto Piano definisce la politica di sviluppo della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, denominata "*ZES unica*", che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, istituita a far data dal 1° gennaio 2024, con decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (in avanti, anche "*decreto-legge Sud*").

La ZES unica sostituisce le otto Zone Economiche Speciali previste dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, che erano limitate alle aree retroportuali del Mezzogiorno, e viene definita come una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa (art. 9, comma 1, d.l. n. 124/2023).

La politica di sviluppo della ZES unica è contenuta nel Piano Strategico, istituito dall'art. 11 del citato decreto-legge, che ha durata triennale e individua, anche in modo

differenziato per le Regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge Sud, nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione (istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge), anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.

Lo schema del Piano strategico della ZES unica è predisposto dalla Struttura di missione, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate, nonché di tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani – ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (art. 11, comma 3, decreto-legge Sud), previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto citato.

Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (decreto Coesione) ha individuato la data di adozione del Piano strategico ZES unica al 31 luglio 2024, modificando l'articolo 11, comma 3, decreto-legge n. 124 del 2023.

L'istruttoria svolta sinora è stata caratterizzata dallo scambio di note con la Struttura e dallo svolgimento di una riunione preliminare con i rappresentanti ministeriali.

Sulla scorta della documentazione fornita dalla Struttura con la nota n. 1304 del 15 maggio 2024, nonché alla luce della riunione preliminare svolta in data 9 aprile 2024, sono state rilevate alcune criticità, che hanno formato oggetto di segnalazione nella relazione n. 886 del 19.9.2024, a firma del Magistrato istruttore.

In particolare, nella suddetta relazione sono state segnalate criticità meritevoli di essere portate all'attenzione dell'Amministrazione proponente, prima, e, successivamente, all'approfondimento collegiale, per l'ipotesi che espletato il contraddittorio, le stesse non fossero superate dalle argomentazioni della Struttura di Missione.

Conseguentemente, il Presidente del Collegio ha curato la trasmissione a mezzo pec all'Amministrazione accordandole un termine di dieci giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

Il Ministero ha dato riscontro con n. 956 del 1.10.2024, nella quale ha articolato controdeduzioni e fornito chiarimenti.

Residuando, ad oggi, alcune criticità già maturate, la questione è stata sottoposta all'esame collegiale con relazione conclusiva di deferimento nota prot. n. 1035 del 14.10.2024.

2. Governance della ZES unica

Sono organi della ZES unica:

- la Cabina di Regia;
- la Segreteria tecnica;
- la Struttura di Missione

Alla **Cabina di regia**, istituita a mente dell'art. 10, decreto-legge Sud, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuite funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio. È presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ed è composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno di ciascuna riunione, nonché dai Presidenti delle regioni, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.

L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una **Segreteria tecnica**, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «**Struttura di missione ZES**», articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, alla quale è preposto un coordinatore. Quanto ai compiti affidati alla descritta Struttura di missione ZES, l'art. 10 citato ne fornisce un elenco dettagliato che di seguito si riporta:

- a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;
- b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;
- c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;
- c -bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di

incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica;

- d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;
- e) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;
- f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
- g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;
- h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con il d.P.R. del 20 novembre 2023 è stata istituita la Struttura di missione ZES, con definizione delle competenze degli uffici e individuazione del termine di decorrenza per il trasferimento delle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6 *-bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con contestuale cessazione dalla carica dei detti Commissari e dei contratti già stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, al fine di assicurare la piena operatività della Struttura di missione ZES la definizione dei procedimenti in corso, nonché un ordinato e graduale passaggio di consegne tra i Commissari straordinari, il termine di decorrenza, originariamente indicato nel 1° gennaio 2024, è slittato al 1° marzo 2024.

3. Gli strumenti della ZES unica

La strategia di sviluppo della ZES unica, così come delineata dal decreto-legge Sud, si articola secondo due direttrici fondamentali: la semplificazione amministrativa e le agevolazioni fiscali (segnatamente: il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge Sud, cui si aggiungono le ulteriori misure recentemente introdotte con decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione").

In particolare, l'art. 24 del testo normativo da ultimo citato, prevede l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

3.1 Sportello S.U.D. ZES

Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica - denominato S.U.D. ZES - nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati e al quale sono attribuite, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP); le funzioni dello Sportello Sud-Zes sono statuite dall'art.13 del Decreto - Legge 19 settembre 2023 , n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, L. n. 162.

Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte

le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi , comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

In sede di conversione, è stato previsto che, nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: *per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto.*

A regime, il S.U.D. ZES ha competenza in relazione: a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti *la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi*; b) ai procedimenti amministrativi riguardanti *l'intervento edilizio produttivo*, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva; c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di *strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.*

I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43 -bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4, comma 6, del

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in modo da rendere disponibili i documenti a tutte le pubbliche amministrazioni interessate.

Per effetto dell'art. 14 del decreto-legge n. 124/2023, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del citato articolo, all'interno della ZES unica - non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo - sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

E, tuttavia, soltanto nel caso in cui i detti progetti, sottoposti ad autorizzazione unica, siano relativi ai settori individuati dal Piano strategico, vengono ad essere considerati *ex lege* come di *pubblica utilità, indifferibili e urgenti*.

L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche. L'unicità del procedimento è salvaguardata al punto da vietare il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

3.2 Crediti d'imposta

L'art. 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 15, sostituito dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, c. 249 (legge di bilancio per il 2024) istituisce il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, riconoscendolo nel limite di spesa complessivo di 1,8 miliardi di euro per l'anno 2024, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (rimane escluso l'Abruzzo), purché ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, e nella misura massima

consentita dalla medesima Carta 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6 dell'art. 16 cit.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Sono agevolabili gli investimenti, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- si tratti di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- l'investimento sia relativo all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti;
- il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, così come non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Fermo restando il limite complessivo di spesa sopra definito, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di

investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Il comma 249 della legge di bilancio 2024 rinvia a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Il predetto decreto interministeriale è stato pubblicato in data 17 maggio 2024.

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo per l'anno 2024 indicato dall'art. 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 124 del 2023 (euro 1.800.000.000 per l'anno 2024). L'intervento, nel rispetto dell'art. 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è sottoposto all'approvazione del piano di valutazione della misura da parte della Commissione europea.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali indicati nell'art. 3 del predetto D.I., destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni.

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Ai fini delle attività di controllo in relazione agli investimenti effettuati, l'Amministrazione finanziaria applica gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora nell'ambito delle attività di controllo svolte dall'Amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività o progetti, la struttura di missione ZES di cui all'art. 10 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 assicura, per gli ambiti di competenza, il supporto necessario all'amministrazione finanziaria.

Da ultimo, è stato pubblicato il decreto-legge n. 113/2024 (cd. D.l. Omnibus), (G.U. n. 186 del 9 agosto 2024), poi convertito con la legge del 7 ottobre 2024, n.143.

L'articolo 1 del decreto da ultimo citato prevede l'ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l'anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d'imposta previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella ZES unica.

Con provvedimento n. 350036/2024 del 9 settembre 2024 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge Sud.

4. La gestione del Piano

La prima fase istruttoria si è incentrata sullo scambio di note istruttorie con la Struttura di Missione Zes, quale Autorità di gestione del progetto in esame, preceduta dallo svolgimento di una riunione preliminare con la stessa, tenutasi in data 9 aprile 2024.

Con nota prot. n. 439 del 24 aprile 2024, il Magistrato istruttore ha richiesto le prime informazioni istruttorie sul Piano in esame, in particolare:

- i criteri di funzionamento interno della Cabina di Regia, a seguito dell'approvazione del regolamento di funzionamento interno;
- gli aggiornamenti sulla costituzione e sulla formazione della Segreteria tecnica;
- le tempistiche di elaborazione da parte della Struttura di Missione dello schema di Piano strategico della ZES unica, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge Sud, con

individuazione, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, dei settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione;

- l'esito delle attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti, di cui all'art. 10, comma 3, del d.l. citato;

- la descrizione delle attività di controllo e di monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, di cui all'art. 10, comma 3, lett. c-bis) del d. l. citato, nonché dei criteri per lo svolgimento di tali attività, soprattutto in relazione agli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES;

- gli esiti di ciascun tavolo tematico organizzati dalla Struttura di Missione, finalizzati alla predisposizione del Piano strategico della ZES unica;

- in vista dell'attivazione dello sportello digitale ZES unica (SUD ZES), l'indicazione: 1) del numero di progetti confluiti dalle precedenti ZES territoriali; 2) del numero di progetti aventi un *iter* già avviato ai sensi dell'art. 15, d.l. cit., distinguendo tra veri e propri progetti e mere "comunicazioni preventive"; 3) dei procedimenti amministrativi *in itinere* che investono attività economiche e produttive di beni e servizi, nonché la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ovvero interventi edilizi produttivi, compresi quelli di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva, ovvero quelli riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo; 4) dei progetti approvati o in fase di approvazione relativi a insediamenti di attività industriali, produttive e logistiche di competenza delle Autorità di sistema portuale; 5) del numero dei progetti che hanno accesso al credito di imposta di cui all'art. 16 d.l. Sud, con la specificazione dell'eventuale adozione del d.m. per definire le modalità di accesso al beneficio.

Con nota prot. n. 1304 del 15 maggio 2024, la Struttura di Missione Zes ha fornito riscontro alle predette richieste inviate, allegando il regolamento di organizzazione dei lavori, di cui all'art.10, comma 1, d.l. 19 settembre 2023, n. 124 e s.m.i., approvato nel corso della prima riunione del 20 febbraio 2024.

Le attività poste in essere sino ad oggi dall'Autorità di Gestione risultano essere le seguenti: a) attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti, così come previsto all'art. 10, comma 3, lett. e), del decreto-legge n. 124 del 2023, quali accessibilità del portale web della ZES unica, (<https://www.strutturazes.gov.it>); b) attività finalizzate a rendere accessibile al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello S.U.D. ZES; c) pubblicazione aggiornamenti relativi ai tavoli di coordinamento, convocati ai fini della predisposizione del Piano strategico; d) svolgimento di quattro tavoli tematici, ai quali sono stati invitati i rappresentanti dei Ministeri, di enti sottoposti al controllo pubblico, nonché alcuni degli stakeholders più significativi, aventi ad oggetto l'attrazione degli investimenti esteri, il capitale umano e la ricerca, le infrastrutture e gli ambiti produttivi; e) organizzazione di tre tavoli di partenariato; f) svolgimento di otto tavoli bilaterali con le singole Regioni, unitamente ai rappresentanti designati da ANCI ed UPI e, nello specifico, con le regioni Abruzzo, Molise, Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata e Campania.

Relativamente ai progetti sottoposti al regime dell'autorizzazione unica di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge Sud, la Struttura di Missione ha raccolto le informazioni rilevanti in merito alle caratteristiche degli interventi oggetto di istanza.

Inoltre, la Struttura ha rappresentato che, sin dal mese di aprile, ha avviato l'attività istruttoria e di coordinamento al fine di assicurare, in tempi rapidi - compatibilmente con la complessità del documento e la necessità di assicurare la più ampia partecipazione degli *stakeholders* - la predisposizione dello schema di Piano strategico Zes Unica.

Nelle more dell'adozione del Piano Strategico, l'Autorità di gestione ha elaborato e trasmesso ai Comuni una nota recante "Orientamenti operativi sulla applicazione delle linee guida approvate dalla Cabina di Regia ZES", al fine di esplicitare, sulla base degli

indirizzi adottati dalla Cabina di regia ZES, i criteri di azione della Struttura, in coerenza con i fini istituzionali della ZES medesima.

Inoltre, la Struttura si è attivata per richiedere all'ANCI di divulgare ai Comuni rientranti nella ZES unica, l'informazione circa la piena operatività dello Sportello Unico Digitale ZES - SUD ZES.

In riferimento allo Sportello Unico Digitale per la ZES unica - cd. S.U.D. ZES - l'Amministrazione ha chiarito che, a seguito del passaggio di consegne da parte dei Commissari straordinari dei procedimenti amministrativi non definiti, è stata svolta una puntuale ricostruzione dei procedimenti non ancora conclusi.

In particolare, l'analisi svolta dalla Struttura ha evidenziato un totale di 315 procedimenti non definiti dai medesimi Commissari straordinari, di cui 230 procedimenti riguardano istanze presentate presso gli sportelli digitali dei precedenti Commissari confluiti nel SUD ZES, mentre ulteriori 85 afferiscono ad istanze acquisite dai Commissari a mezzo posta elettronica certificata, dai SUAP territoriali oppure direttamente dagli interessati. Il 70% circa delle nuove istanze pari a 255, sono state inoltrate sotto forma di Comunicazione preventiva, mentre poco più del 30% del totale (pari a 111) sono domande relative ad autorizzazione unica.

In merito alla richiesta della indicazione del numero dei procedimenti amministrativi confluiti dalla ZES territoriali e *in itinere* nella competenza della Struttura di Missione, si è rappresentato che, essendo la Struttura operativa dal 1° marzo 2024, non è stato possibile procedere a un'elaborazione statistica completa.

Infine, quanto al dettaglio dei progetti relativi ad insediamenti di attività industriali, produttive e logistiche di competenza delle Autorità di sistema portuale, approvati o in fase di approvazione, la Struttura ha dichiarato di non avere diretta disponibilità dei predetti dati; lo stesso dicasi in relazione ai progetti aventi accesso al credito d'imposta di cui all'art. 16 del decreto-legge Sud.

DIRITTO

1. L'esame del progetto da parte del Collegio - le criticità accertate

Dopo una prima fase istruttoria, che ha visto lo svolgimento di una riunione preliminare con i rappresentanti della Struttura di missione, in data 9 aprile 2024, a seguito di

convocazione prot. n. 257 del 7.3.2024, è stata inviata una nota istruttoria prot. n. 439 del 24.4.2024.

Il Ministero, con nota prot. n. 504 del 16.5.2024, ha dato riscontro alle richieste inviando una serie di informazioni e allegati, che il Magistrato istruttore ha preso in esame rilevando una serie di criticità, che hanno caratterizzato le prime fasi di avvio della gestione del Piano e da cui consegue la necessità di formulare specifiche raccomandazioni che stimolino azioni auto-correttive dell'Amministrazione.

Invero, le criticità riscontrate possono ricondursi ai profili indicati ai punti n. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.5. e sono state sottoposte all'attenzione della Struttura di missione con la trasmissione della relazione istruttoria redatta dal Magistrato relatore.

Con nota di riscontro n. 956 del 1.10.2024, la Struttura ha rappresentato in merito alle criticità accertate una serie di elementi informativi.

Pertanto, il Collegio ritiene che, allo stato, le criticità rilevate permangono, fatti salvi gli ulteriori accertamenti nel corso dell'istruttoria.

1.1 Mancata adozione del Piano Strategico

Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (decreto Coesione) convertito con modificazioni con legge 4 luglio 2024 n. 95, ha individuato la data di adozione del Piano ZES unica al 31 luglio 2024, modificando l'articolo 11, comma 3, decreto-legge n. 124 del 2023 (art. 4, comma 7).

La data non risulta modificata neppure in sede di conversione.

Tuttavia, ad oggi, non risulta adottato il Piano strategico, ma è stato esclusivamente predisposto uno Schema di Piano, in forma non definitiva.

La mancata adozione risulta particolarmente significativa anche in relazione alle nuove prescrizioni contenute nel decreto-legge citato. In particolare, tra gli indici indicati al comma 2 dell'art. 4, per l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1, ossia quelli predisposti al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal FSC, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, è indicata anche la *“coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del*

decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162" (lett. i).

L'adozione del detto Piano è, dunque, propedeutica anche al piano di investimenti complessivamente riconducibile agli Accordi per la coesione, e si pone come momento ineludibile di rilancio dell'economia nel Sud Italia.

La Struttura ha rappresentato che lo schema di Piano è stato adottato, con parere favorevole della Cabina di regia Zes, in data 26 luglio 2024 e che una bozza di schema del provvedimento di approvazione del medesimo è stata trasmessa, dal Ministro proponente, ai Ministeri indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge Sud.

A ben vedere, come osservato in precedenza, il decreto Coesione, convertito con modificazioni con legge 4 luglio 2024 n. 95, ha fissato la data di adozione del Piano strategico ZES unica al 31 luglio 2024.

Tuttavia, allo stato, risulta adottato non il Piano, ma esclusivamente uno schema di Piano che può essere oggetto di eventuali correzioni, variazioni o rettifiche nel corso della sua approvazione; pertanto, sussiste un ritardo rispetto all'adempimento richiesto dalla citata legge n. 95/2024.

È doveroso precisare che le richieste istruttorie del Magistrato istruttore sono espressione delle funzioni di controllo concomitante, ai sensi degli artt. 11, co. 2, L. n. 15/2009 e 22, D.L. n. 76/2020, che si svolge in corso di esercizio sull'intera gestione e che ha l'obiettivo di intervenire con tempestività, di evitare ritardi o irregolarità attuative e, più in generale, di dare impulso all'attività amministrativa e di rilanciare l'economia nazionale attraverso la realizzazione anche di Piani strategici, come quello in esame.

In conclusione, per quanto detto, questo Collegio ritiene che la criticità segnalata non possa ritenersi superata e sia necessario raccomandare alla Struttura di missione di porre in essere un comportamento pro-attivo, al fine di accelerare l'iter di approvazione del testo definitivo del Piano strategico, che doveva già avvenire in data 31 luglio 2024.

1.2. Mancata previsione da parte della Struttura di missione delle modalità di svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio

La Struttura di missione ha riferito che non sono stati definiti da parte della Cabina di Regia né gli orientamenti, né gli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi, né le misure di incentivazione concesse nella ZES unica, in ragione del recente avvio dell'attività della Struttura di Missione, ossia 1° marzo 2024. Inoltre, la stessa ha riferito che: *“l'attività di concreta gestione delle modalità di accesso al credito, come anche i successivi controlli finalizzati a verificarne l'effettiva spettanza e la connessa attività di monitoraggio sono attribuiti alla competenza dell'Agenzia delle Entrate. Solo all'esito dell'acquisizione dei dati relativi a tali misure da parte dei rispettivi enti competenti, sarà possibile svolgere le opportune analisi, l'attività di monitoraggio e controllo, fermo restando che il controllo in merito ai presupposti per la funzione del credito di imposta, sono svolti dall'Agenzia delle entrate”*.

L'Amministrazione nelle ultime controdeduzioni inviate ha rappresentato che nello schema di Piano sono state descritte le modalità di svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio, di cui all'art. 10, comma 3, lettere c) e c-bis) (nello specifico nella parte IV).

Nel dettaglio, la parte IV, par. XI, punto 3, del predetto documento istituisce un sistema di monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica.

Con riferimento ai primi, si prevede che la Struttura di missione acquisisca, su base territoriale, le informazioni inerenti alle istanze di autorizzazione unica pervenute e alle autorizzazioni rilasciate. Per gli incentivi concessi, atteso che il Piano strategico non dispone di specifiche risorse finanziarie e che la gestione dei singoli strumenti compete alle amministrazioni responsabili (Agenzia delle Entrate, INPS, etc.), la Struttura di missione, in accordo con le predette amministrazioni e sulla base delle informazioni disponibili, verificherà l'effettivo accesso ai benefici, e in particolare, il numero delle imprese agevolate e i relativi investimenti, gli importi erogati, la distribuzione geografica e di filiera.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettere c) e c-bis), la Struttura di Missione Zes svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica; inoltre, svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di

incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi, come indicati nel Piano strategico della ZES unica.

Pertanto, si rileva che le citate disposizioni normative attribuiscono alla Struttura di Missione una funzione di controllo non in merito ai presupposti della fruizione del credito, ma in relazione all'andamento delle attività, all'efficacia delle misure di incentivazione concesse e al raggiungimento dei risultati attesi, come verranno indicati nel Piano strategico della ZES unica.

Inoltre, l'art. 8 del Decreto interministeriale del 17 maggio 2024, sancisce che: *“qualora nell'ambito delle attività di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività o progetti, la struttura di missione ZES di cui all'art. 10 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 assicura, per gli ambiti di competenza, il supporto necessario all'amministrazione finanziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

Ne consegue che la Struttura deve comunque predisporre o per lo meno programmare le attività di controllo e di monitoraggio, non aventi ad oggetto le modalità di concessione del credito – la cui competenza è attribuita all'Agenzia delle entrate – ma il complessivo andamento del Piano.

Non è superfluo osservare che una siffatta attività permette di monitorare correttamente lo svolgimento del Piano, nonché di accertarne la sua fattibilità.

Anche per tale criticità, si segnala che l'elencazione delle attività di controllo e di monitoraggio indicate dalla Struttura è contenuta solo in una “bozza” di atto non definitivo ed eventualmente modificabile.

Pertanto - pur dando atto che la Struttura di missione si sia attivata per delineare l'oggetto e le modalità di svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio, indicandole nello Schema di Piano - ad oggi, nessuna attività di controllo o monitoraggio è stata svolta da parte dell'Amministrazione.

Dunque, questo Collegio ritiene che anche la seconda criticità non possa ritenersi superata.

1.3 Mancata visibilità e accessibilità della sezione “contatore domande” sul portale web della Zes Unica

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. h), del decreto-legge Sud, la Struttura di Missione Zes assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale *web* della ZES unica di cui all’articolo 12 del medesimo decreto, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ebbene, tale attività di pubblicità si esterna anche mediante la pubblicazione nell’apposita sezione “contatore domande” del sito istituzionale della Zes Unica, del numero delle domande presentate, nonché della tipologia delle stesse.

Tuttavia, si è rilevata, nel corso dell’istruttoria, una carente visibilità e accessibilità della sezione suddetta sul portale *web*, in violazione dell’art. 10, comma 3, lett. h) citato.

La Struttura di missione nell’ultimo riscontro trasmesso ha rappresentato che tale sezione è stata eliminata, poiché ritenuta poco efficace e decettiva ai fini dell’attività di pubblicità esterna. Pertanto, l’Amministrazione avrebbe riorganizzato il portale *web* Zes unica, con l’inserimento, all’interno della sezione “*Provvedimenti di autorizzazione*”, di un elenco che da aggiornare periodicamente, riportante i dati rilevanti delle autorizzazioni rilasciate.

Orbene, si rileva che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. h), del d.l. citato, la Struttura di Missione deve assicurare lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale *web* della ZES unica.

Pertanto - sebbene debba prendersi atto che l’Amministrazione abbia programmato di inserire all’interno della nuova sezione del sito *web* “*Provvedimenti di autorizzazione*” un elenco recante le informazioni circa la data di protocollazione e il numero identificativo dell’istanza presentata, l’oggetto della richiesta e il Comune interessato dal progetto di investimento - ad oggi, l’obbligo di pubblicità sopra descritto, non risulta ottemperato. Dunque, anche tale criticità deve ritenersi non superata.

1.4 Sovrapposizione attività coordinamento, vigilanza e monitoraggio attribuite alla Struttura di missione con attività assegnate alla Cabina di Regia Zes

L’art. 2 del Regolamento di organizzazione della Cabina di regia Zes, riconosce in capo alla medesima compiti di coordinamento della Zes Unica; tuttavia, le stesse attività sono

attribuite alla Struttura, dall'art. 10, comma 3, lettera c) del d.l. Sud, ai sensi del quale: *"la Struttura di Missione svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica"*.

Ulteriormente, l'art. 2 del Regolamento di organizzazione della Cabina di Regia Zes, attribuisce alla medesima compiti di vigilanza e monitoraggio della Zes Unica; anche in questo caso, le stesse attività sono attribuite alla Struttura di Missione Zes, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c-bis) del d.l. citato. Inoltre, l'art. 4 del Regolamento di organizzazione statuisce che la Struttura di Missione coordina e dà impulso all'attività istruttoria, anche mediante la raccolta e l'elaborazione di dati e informazioni di monitoraggio.

Pertanto, si osserva una sovrapposizione delle attività di coordinamento, monitoraggio e di controllo svolte dalla Cabina di Regia e dalla Struttura di Missione.

L'Amministrazione, da ultimo, ha rappresentato che nello schema di Piano, sono state meglio specificate le attività attribuite alla Cabina di regia e alla Struttura di missione; in particolare: la Cabina di regia svolgerà un'attività di monitoraggio e controllo di natura più generale e strategica, che si esplicherà, tra l'altro, nella definizione degli *"indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi e delle misure di incentivazione concesse nella ZES unica"* (cfr. art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento di organizzazione); la Struttura di missione provvederà all'attuazione della strategia definita dallo schema di Piano, svolgendo attività specifiche di monitoraggio, che si baseranno sulle linee di indirizzo elaborate dalla Cabina di regia che costituiranno un concreto risvolto operativo degli obiettivi e degli indirizzi strategici fissati dalla stessa. Tuttavia, anche in relazione a tale criticità si rileva che la stessa non può dirsi superata, poiché, in mancanza di un testo definitivo di Piano strategico, non è possibile delineare con precisione le singole funzioni svolte dagli organismi coinvolti nella gestione del Piano.

Si osserva, inoltre, che il riparto di competenze è fissato da una norma primaria e che non sembrano esserci margini per deroghe in sede regolamentare o di norme di mera attuazione.

1.5. Mancato coordinamento tra gli interventi sottoposti all'autorizzazione unica, ancora *in itinere*, e Piano Strategico, in corso di adozione

Dal quadro normativo sopra sunteggiato emerge la volontà del legislatore di scindere la fase dell'autorizzazione unica dei progetti di intervento dall'adozione del Piano Strategico.

E, infatti, le domande di autorizzazione unica vengono ad essere scrutinate secondo un criterio meramente territoriale (dovendo essere presentate per le attività "localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali"), e prescindono del tutto dalla previa indicazione delle direttrici politiche e dai connessi settori di rilancio economico che dovrebbero caratterizzare il Piano.

Sarebbe stato preferibile creare un raccordo funzionale tra le due misure, anche con eventuale collegamento all'ulteriore pilastro dell'intervento legislativo, ossia con l'ammissione ai crediti di imposta.

L'Amministrazione ha riferito nell'ultimo riscontro inviato che, in conformità al dato normativo, l'Appendice dello schema di Piano contiene un'elencazione delle filiere e delle tecnologie cui corrispondono i settori da promuovere e quelli da rafforzare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge Sud, e che individuano l'ambito applicativo degli interventi sottoposti all'autorizzazione unica.

Anche la predetta criticità non può ritenersi superata, poiché in mancanza dell'approvazione del Piano medesimo, ad oggi non si dispone dell'elencazione definitiva delle filiere e delle tecnologie presente nell'Appendice dello schema di Piano.

2. Osservazioni conclusive

Come affermato costantemente da questo Collegio, l'esercizio della funzione di controllo concomitante, originariamente prevista dall'art. 11 della L. n. 15/2009 - ora specificamente disciplinata dall'art. 22 del D.L. n. 76/2020 - può esitare non solo nell'accertamento di gravi irregolarità gestionali e deviazioni da obiettivi ovvero di rilevanti ed ingiustificati ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi o nel trasferimento di fondi, con conseguente segnalazione all'Amministrazione ai fini della responsabilità dirigenziale (art. 22, D.L. n. 76/2020), ma anche nell'accertamento di irregolarità, deviazioni da obiettivi o ritardi non gravi al

punto da sfociare nelle misure sopramenzionate, comunque tali da impartire all'Amministrazione raccomandazioni e osservazioni (secondo la logica dell'art. 3, co. 6 della L. n. 20/1994), affinché venga intrapreso un percorso auto-correttivo volto ad indirizzare l'azione amministrativa verso canoni di efficacia e di efficienza (vedi da ultimo C. Conti, Coll. Contr. Concomitante, nn. 3, 4, 10 e 12 del 2024).

Nella fattispecie all'esame del Collegio si rinviene la seconda ipotesi in quanto il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per la formulazione di una serie di raccomandazioni al solo fine di accelerare la realizzazione del "Piano strategico ZES unica".

P. Q. M.

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, all'esito dell'istruttoria fin qui condotta in merito al "*Piano strategico ZES unica*":

ACCERTA la presenza delle criticità come indicate in motivazione; tali criticità non sono tali da implicare le conseguenze di cui all'art. 11 della legge n. 15 del 2009 e dell'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020;

RACCOMANDA alla Struttura di Missione Zes unica:

1) di procedere quanto prima alla conclusione dell'*iter* per l'approvazione definitiva del Piano strategico Zes unica;

2) di programmare e di attuare le attività di controllo e di monitoraggio, aventi ad oggetto il complessivo andamento del Piano, previa definizione degli indicatori di avanzamento;

3) di rendere maggiormente visibili e ostensibili i dati pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. h), del d.l. n. 124/2023;

4) di distinguere in maniera più chiara e precisa le singole funzioni svolte dai vari organismi coinvolti nella gestione del Piano, evitando possibili sovrapposizioni;

5) di assicurare un raccordo funzionale tra gli interventi sottoposti ad autorizzazione unica, ancora *in itinere*, e Piano strategico in corso di adozione.

L'Amministrazione interessata è invitata a riferire **entro il termine di 45 giorni** in merito a quanto richiesto; sul punto, si fa presente, sin da ora, che, alla mancata comunicazione nel termine assegnato, il Collegio attribuirà il significato di mancata adozione di ogni misura. Resta fermo che il Collegio proseguirà l'esercizio delle sue funzioni di controllo concomitante sulla gestione del Piano (ad esclusione degli eventuali interventi finanziati a valere sul PNRR/PNC).

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
- Struttura di Missione Zes Unica;
- Commissioni parlamentari competenti.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.

Il Magistrato estensore
Maria Cristina RAZZANO
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Massimiliano MINERVA
(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 24 ottobre 2024

La funzionaria preposta

Luigina SANTOPRETE
(f.to digitalmente)